

**REGOLAMENTO
INTERNO**

**Titolo 1:
Natura e scopi**

Art.1

L'Associazione SportABILI, è un'associazione di volontariato, regolamentata nell'ambito previsto delle leggi statali sul volontariato e sulle attività sociali, nonché delle leggi regionali attrattive della legge quadro sul volontariato, ed opera nel settore dello sport dilettantistico ed agonistico. L'Associazione si avvale in maniera determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite. Riconosce il ruolo propulsivo del volontariato, incoraggia e stimola lo sviluppo dello stesso come espressione di partecipazione dei cittadini alla creazione di una nuova cultura legata alla solidarietà e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Lo scopo dell'Associazione SportABILI desumibile dall'art. 4 dello Statuto, è identificabile con il perseguimento esclusivamente di finalità di solidarietà sociali così come inteso dal D. Lvo n. 460/1997 istitutivo delle ONLUS.

Titolo II

Associati

Art.2

In relazione al contributo apportato all'Associazione gli aderenti si distinguono in tre categorie:

-Ordinari: è la generalità degli associati, regolarmente iscritti, in regola con il pagamento delle quote annuali.

- Sostenitori: si tratta di associati a cui viene riconosciuto il diritto di fruire di particolari benefit quanto ai servizi resi da SportAbili a fronte di un maggior contributo in denaro, corrisposto oltre alla quota annuale.

-Onorari: si tratta di personalità di spicco che mettono a beneficio dell'Associazione la loro notorietà e le loro particolari conoscenze professionali. Tali associati non sono tenuti al versamento del contributo associativo e delle quote annuali, ma partecipano alla vita dell'Associazione a tutti gli effetti. Partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 3

L'iscrizione avviene mediante domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

La richiesta è sottoscritta dal richiedente e per i minori di età dal loro rappresentante legale.

All'atto della iscrizione l'aderente è posto a conoscenza delle norme statuarie e del regolamento dell'Associazione e si impegna ad osservarle. In ogni caso l'associato, può prendere conoscenza dell'intero contenuto dello Statuto e del Regolamento tramite la copia esposta presso la sede dell'Associazione. L'accettazione delle norme statuarie e del regolamento da parte del richiedente è indicata nella domanda di ammissione.

L'adesione all'associazione diviene efficace a decorrere dalla data di accettazione della domanda ed è convalidata mediante delibera del Consiglio Direttivo.

A seguito dell'adesione a SportABILI viene rilasciata all'aderente la tessera associativa, valevole a tutti i fini e per tutte le attività inerenti all'associazione medesima. La tessera ha validità annuale a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'iscrizione in corso d'anno comporta il pagamento dell'intera annualità. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può, con la delibera di convalida, stabilire una diversa quota di iscrizione tenendo conto della data in cui avviene l'effettivo ingresso del richiedente nell'associazione. Il rilascio all'associato della tessera viene effettuato entro 120 gg dall'accettazione.

La partecipazione alla vita associativa deve essere garantita dall'associato per un periodo non temporaneo, ed in ogni caso per almeno 3 anni dall'adesione.

Il socio partecipa attivamente ed effettivamente alla vita associativa e ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le nuove adesioni i recessi, l'esclusione e la modifica dei dati personali degli aderenti devono essere riportate nel libro dei soci entro 60 giorni dall'accettazione. L'aggiornamento completo

dell'elenco degli associati deve essere comunque effettuato ogni anno, almeno 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Ogni socio è tenuto a comunicare sollecitamente e per iscritto eventuali variazioni del proprio domicilio. In caso di mancato e tempestivo aggiornamento dei dati afferenti alle variazioni del proprio domicilio da parte dell'associato, l'associazione è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l'errato recapito della corrispondenza e di ogni altra comunicazione.

Art. 4

L'importo della quota di iscrizione e della quota per il rinnovo annuo è stabilito dal Consiglio Direttivo con delibera adottata entro il dicembre di ogni anno, valevole a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Qualora il Consiglio Direttivo non deliberi entro il termine anzidetto, si intenderà confermato l'importo corrente.

È prevista la possibilità di prevedere delle agevolazioni a favore di soggetti individuati a fronte di erogazioni liberali di rilevante entità fatte all'Associazione. Tali agevolazioni possono consistere nell'erogazione di attività e servizi di SportAbili senza versamento di contributi, quando questi siano versati da un soggetto terzo, ovvero nella previsione di sconti per l'utilizzo delle strutture dell'Associazione.

Nell'ipotesi sopra descritta, spetta al soggetto terzo o al socio sostenitore che abbia conferito a SportAbili Onlus le elargizioni liberali o comunque il contributo straordinario, l'individuazione dei nominativi di soggetti a favore dei quali dovrà essere resa l'attività.

La qualificazione delle agevolazioni e la quantificazione delle riduzioni e degli sconti sarà disciplinata con apposite convenzioni approvate dal Consiglio Direttivo.

Art.5

Gli associati sono eleggibili alle cariche associative e possono far parte dell'elettorato attivo purché abbiano compiuto il 18° anno di età.

I diritti spettanti agli aderenti, specificati nell'art. 6 dello Statuto, sono subordinati al versamento delle quote associative per l'importo deliberato dal Consiglio Direttivo. Qualora

l'associato desideri partecipare ad una Assemblea con diritto di voto dovrà regolarizzare tutti i versamenti arretrati almeno 5 giorni prima dell'assemblea stessa.

Gli associati che sostengano delle spese nello svolgimento di attività prestate in favore dell'Associazione sulla base di preventiva richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero del Presidente, hanno diritto ad ottenerne il rimborso previa documentazione che dette spese sono sostenute nell'esclusivo interesse istituzionale dell'Associazione e comunque nell'esercizio di funzioni, di compiti e di incarichi discendenti dalla partecipazione associativa.

Il suddetto diritto è esercitato attraverso la presentazione di una richiesta scritta su apposito modulo, a disposizione in segreteria a cui deve essere allegata tutta la documentazione relativa alle spese anticipate.

Le spese sono rimborsate, salvo diverse indicazioni provenienti dal Consiglio Direttivo, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 24 del presente regolamento.

La partecipazione ad iniziative organizzate da altri enti o a convegni, a incontri di aggiornamento e di formazione devono essere autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

I soci sono tenuti ad osservare e rispettare le norme statuarie e le delibere assembleari, e a realizzare gli obiettivi dell'Associazione. Sono altresì tenuti al versamento della quota associativa di adesione e al versamento della quota annuale per il rinnovo della stessa, secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.

La quota associativa per l'ingresso nell'Associazione viene corrisposta al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione.

Il versamento della quota annua per il rinnovo è effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, e può avvenire con rimessa diretta indirizzata alla segreteria presso la sede legale con accredito nel c/c bancario intestato all'Associazione o versamento tramite posta.

L'associato che intende partecipare all'Assemblea Generale dovrà, se richiesto, esibire la propria tessera congiuntamente ad un valido documento di riconoscimento, al fine di comprovare la propria iscrizione e la regolarità dei versamenti.

In nessun caso l'associato può pretendere la restituzione delle somme versate a titolo di quota associativa e comunque destinate al fondo comune, e ciò anche in caso di recesso o del venir meno, a qualsiasi titolo, della qualità di associato.

È in ogni caso escluso il rimborso a qualsiasi titolo delle somme così versate. Il contributo associativo è intrasmissibile, e ciò anche ai fini dei trasferimenti a causa di morte.

L'adesione all'Associazione implica il riconoscimento da parte dell'aderente dei principi etici e dei contenuti dell'attività svolta dall'Associazione.

Gli Associati, in base alle proprie conoscenze, alle propensioni e alle professionalità personali, dovranno contribuire al perseguimento della missione sociale dell'organizzazione con impegno personale e con spirito di collaborazione. L'attività prestata dagli associati è attività di volontariato e come tale si intende prestata in modo spontaneo, in base alle possibilità individuali e agli obblighi morali che spingono ogni persona in modo univoco, personalizzato ed originale a dedicare il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri secondo un principio di altruità, di solidarietà e di condivisione che non deve trovare limiti se non nella libera coscienza dell'uomo e nella propria vocazione sociale. Alla luce di tali principi, le attività prestate dagli associati, pertanto, non sono soggette a termini temporali minimi (come, ad esempio un numero minimo di ore di prestazione). Questi principi si uniformano a quelli che hanno ispirato il legislatore nella formulazione della legge sul volontariato, L. 266/91, a cui tale Associazione fa riferimento.

Art. 7

L'aderente che intende recedere deve darne conoscenza al Presidente mediante comunicazione scritta e con preavviso di un mese. Il Presidente accerta preliminarmente la volontà dell'aderente, senza potere discrezionale se non quello di verificarne le motivazioni. Il Presidente quindi comunica la cessazione della qualità di associato e dà incarico di procedere tempestivamente alla cancellazione del nominativo dall'elenco degli Associati. Il recesso decorre con effetto immediato dalla comunicazione al Presidente.

L'aderente recesso o escluso dalla compagine associativa, entro il più breve tempo possibile, dovrà restituire al responsabile del magazzino, ogni strumento, mezzo, divisa e indumento e

qualsiasi altro materiale concessogli dall'Associazione ad uso gratuito che si era reso necessario per espletare l'attività di volontariato e l'incarico a cui era preposto.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un Associato qualora venga a conoscenza di comportamenti lesivi dei legittimi interessi dell'Associazione, ovvero in caso di contravvenzione dei doveri discendenti dallo Statuto, ed in ogni caso quando l'Associato tenga, nello svolgimento di attività interne all'Associazione, comportamenti in contrasto con i principi di solidarietà, trasparenza, democrazia economica e buona fede che ispirano la presente Associazione. L'esclusione è finalizzata a perseguire l'interesse generale dell'Associazione ed è diretta a tutelarne il prestigio e la credibilità nei confronti degli utenti, dei volontari che operano nell'Associazione, della comunità, degli enti pubblici e privati con cui si siano intraprese delle reali collaborazioni.

La delibera di esclusione è promossa ad iniziativa del Consiglio direttivo, previo accertamento, a cura del medesimo Consiglio, delle cause che hanno condotto all'esclusione e previa acquisizione, ove possibile, delle osservazioni scritte dell'associato escludendo.

In ogni caso la delibera di esclusione dell'Associato deve indicare i motivi dell'esclusione. In ogni caso, il Consiglio Direttivo ha cura di tutelare la segretezza e la riservatezza dell'eventuale documentazione raccolta, e si impegna a non citare la produzione probatoria in nessun documento.

Il Consiglio Direttivo redige verbale contenente la delibera di esclusione, avendo cura di non indicare riferimenti a comportamenti, fatti e persone che hanno costituito la causa della decisione di esclusione.

Titolo 111

Organi

Art. 9

Gli organi statuari agiscono nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dall'Assemblea Generale.

Impegnano l'Associazione solo se eletti regolarmente e come tali operano nella scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Collegio dei Revisori può nominare nel proprio seno un Segretario. Nel Consiglio Direttivo e nella Giunta Esecutiva, ove eletta, le funzioni proprie del segretario sono svolte dalla persona di volta in volta indicata dal Presidente. Qualora si rendesse necessario per le dimensioni raggiunte, al fine di migliorare la gestione dell'Associazione il Consiglio Direttivo potrà dotare l'organizzazione di una adeguata struttura organizzativa individuando un organigramma collegato a funzioni e mansionario.

Art. 10

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli associati che sono in regola con la quota associativa dell'anno solare in cui l'assemblea è convocata. Il controllo sulla regolarità di posizione associativa di ciascun aderente viene effettuato prima dell'inizio di ogni Assemblea.

L'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio discute ed approva:

- a) la relazione morale del Consiglio Direttivo e il bilancio sociale contenente il rendiconto dell'attività istituzionale svolta nell'anno trascorso;
- b) il bilancio consuntivo, redatto nella forma di Statuto Patrimoniale e di Conto Economico ed accompagnato dalla relazione economica e di missione del Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto della relazione dei Revisori dei conti;
- c) la pianificazione della gestione dell'Associazione e le future linee d'azione e di indirizzo.

Nelle strutture in cui opera l'associazione deve essere affisso, con un anticipo di 30 giorni, l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, accompagnato dalla relazione e dai bilanci.

Art.11

L'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione decorse almeno due ore dalla prima.

L'identità dell'associato e l'idoneità alla votazione viene accertata dai revisori, o da persone di fiducia dagli stessi individuate.

Art. 12

Hanno diritto al voto gli aderenti che abbiano compiuto il 18° anno di età. Il voto di norma è palese. Il voto per le elezioni delle cariche sociali può avvenire a scrutinio segreto. Su richiesta della maggioranza dei due terzi dei presenti la votazione per scrutinio segreto può essere utilizzata per qualsiasi argomento all'ordine del giorno.

Art. 13

Ai fini dell'espletamento delle funzioni dell'Assemblea, il voto di ciascun Associato può essere espresso anche a mezzo delega, nella misura di una delega per aderente.

La delega al voto è ammessa esclusivamente nelle occasioni ordinaria manifestazione della volontà assembleare. È invece esclusa la possibilità di delega quando abbia ad oggetto l'assunzione di specifici impegni ovvero candidature a cariche sociali per conto del delegante, salvo il caso di espressa e specifica autorizzazione che consti in modo inequivocabile. In nessun caso sarà considerata valida la delega da cui non risulti una chiara esposizione della volontà del delegante e dell'ampiezza del conferimento di potere rappresentativo.

Le delibere assunte dall'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci e gli organismi competenti.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di mantenere un numero di 9 membri.

In caso di recesso o dimissioni da parte di un Consigliere, così come in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, gli altri Consiglieri provvedono a sostituirlo per cooptazione da sottoporre a ratifica dall'Assemblea nella prima convocazione immediatamente successiva. Il consigliere per cooptazione rimane membro effettivo del Consiglio Direttivo fino all'Assemblea che potrà convalidarne la carica, ovvero sostituirlo con altro Consigliere o decidere per la modifica del numero dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione di un terzo non eletto a partecipare senza diritto di voto al Consiglio medesimo.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di tre riunioni consecutive può essere fatto decadere dall'incarico e venire sostituito a norma dei paragrafi precedenti.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione al Consiglio Direttivo. Può essere nominato Consigliere qualsiasi associato all'Associazione stessa avente diritto a partecipare all'Assemblea e avente diritto di voto.

L'incarico viene espletato gratuitamente e sono considerate rimborsabili soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, sulla base di delibera del Consiglio direttivo che ne individua ambiti ed operatività.

I verbali di assemblea riportano le relazioni del Consiglio approvate all'unanimità; qualora non siano approvate all'unanimità le relazioni dovranno contenere anche le istanze della minoranza.

Art.15

I bilanci annuali vengono sottoposti al Consiglio entro il 30/05.

I bilanci sono elaborati dalla Giunta Esecutiva, ove nominata, ovvero dal Consiglio Direttivo e sono sottoposti al parere del Collegio dei Revisori, che deve esprimersi e depositare il proprio parere presso la sede entro 15 gg.

I bilanci così elaborati e verificati sono quindi depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 gg prima della fissazione dell'assemblea per l'approvazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 16

Ove eletta, la Giunta Esecutiva attua le delibere consiliari e provvede, nei casi d'urgenza, a prendere i provvedimenti necessari, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella successiva riunione.

Sovrintende al buon funzionamento degli Uffici e dà esecuzione alle proprie delibere e a quelle del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Presidente ha facoltà di indicare fino a due Vice-Presidenti per incarichi specifici determinati. Tali incarichi vengono conferiti mediante deleghe precise, contenenti l'individuazione dei rispettivi ambiti operativi.

Le deleghe possono essere a tempo indeterminato ovvero anche temporanee. Il presidente può proporre deleghe temporanee per specifici incarichi individuati anche a favore di singoli Consiglieri. La relativa deliberazione spetta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente può adottare quei provvedimenti urgenti ed indilazionabili per i quali risulterebbe impossibile convocare il Consiglio Direttivo nei termini ordinari. In tali casi sarà sua premura sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Direttivo il provvedimento adottato. Analoga facoltà è attribuita per quelle spese che utilizzano entrate a destinazione condizionata.

Art. 18

Il Presidente sovrintende tutte le attività svolte dai singoli Consiglieri, dai responsabili di incarichi speciali e dal personale volontario e dipendente.

Art. 19

Ove non nominato dall'Assemblea, il Presidente del Collegio dei Revisori viene eletto nella prima riunione di insediamento e può essere scelto esclusivamente tra i Revisori effettivi. Ogni componente è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa. Al Presidente del Collegio dei Revisori è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente; ha inoltre l'obbligo della convocazione del Collegio ed è responsabile della tenuta del libro dei verbali dei Revisori.

Non può assumere la carica di Revisore colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il supplente avente diritto per voto.

Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Collegio, lo stesso viene integrato con la prima Assemblea Generale.

La prestazione dei Revisori dei Conti è svolta secondo le modalità previste dall'art. 2404 del codice civile, in modo volontario, personale e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede. Le responsabilità dei Revisori sono quelle previste dall'art. 2407 del Codice Civile.

I Revisori devono riunirsi ogni tre mesi per controllare la contabilità dell'Associazione SportABILI; in particolare che le uscite e le entrate siano corredate dai prescritti documenti giustificativi, che i pagamenti e le riscossioni siano effettuate da chi ne ha mandato e che via sia corrispondenza con le delibere dei Consigli Direttivi e della Giunta Esecutiva quando previste. Devono inoltre verificare il rispetto delle norme dettate per le ONLUS e per le Organizzazioni di Volontariato, in vista dell'iscrizione di SportAbili nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato di Trento.

La partecipazione dei Revisori alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva può avvenire sia collegialmente che individualmente. I Revisori esaminano il bilancio consuntivo prima della sua presentazione all'Assemblea Generale e della consegna al Consiglio Direttivo e redigono la propria relazione che espongono all'assemblea stessa.

In tale relazione deve essere messa in evidenza la rispondenza fra le cifre esposte in bilancio e la reale consistenza del patrimonio e delle attività dell'organismo associativo, nonché la corretta impostazione delle poste attive e passive esposte in bilancio.

Se non dissociano ufficialmente la propria responsabilità da quella dell'organismo in cui operano, i Revisori rispondono, con l'intero Consiglio Direttivo, dei bilanci e dei rendiconti finanziari presentati.

Art. 20

Ogni carica sociale deve essere accettata dall'aderente votato.

L'accettazione deve risultare da verbale.

Non è ammesso ad assumere cariche negli organi dell'associazione chi svolga attività politica. Qualora l'attività politica sia intrapresa successivamente, o comunque in corso, all'assunzione della carica, è fatto obbligo di dimissione. È in ogni caso vietato l'utilizzo dell'associazione a scopi di promozione politica.

Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 14, in caso di cessazione della carica di un componente di un organo direttivo o di controllo subentra al suo posto o il primo dei non eletti o il supplente; in caso di mancanza, l'organo stesso provvederà a richiedere al Presidente dell'Associazione una

convocazione dell'Assemblea Generale per sostituire il membro decaduto con altro scelto tra gli aderenti.

Per le modalità e i criteri del rimborso delle spese effettivamente sostenute si rinvia a quanto stabilito nell'art. 26 del presente Regolamento interno. In ogni caso il rimborso non può rappresentare compensi per il mancato guadagno o altro.

Titolo IV

Entrate e bilancio

Art. 21

Quando a seguito di offerte, di raccolte in occasione di manifestazioni e simili si determini per qualunque motivo una disponibilità di fondi in mano ai volontari o ai collaboratori, deve esserne data tempestiva notizia al Presidente dell'Associazione o a persona da lui delegata, mediante redazione di una nota datata e sottoscritta.

Il Presidente o la persona da lui delegata, se non intendono materialmente operare la riscossione, possono dare al detentore istruzioni per il versamento o l'accredito bancario nel conto corrente dell'Associazione.

Art. 22

L'Associazione deve tenere il libro inventari in cui aggiornare i beni immobili e quelli mobili registrati che sono di sua proprietà.

Il libro degli inventari deve essere tenuto in conformità ai principi contabili.

Art. 23

I fondi pervenuti attraverso campagne di sensibilizzazione, manifestazioni e iniziative di promozione sociale finalizzate unicamente al finanziamento di un preciso e definito programma, possono essere utilizzati dal Presidente anche in assenza di una delibera del Consiglio Direttivo purchè il provvedimento venga successivamente ratificato dallo stesso Consiglio.

Sono ammesse anche le elargizioni liberali che sono condizionate ad una precisa espressione di volontà del donante purché questa non sia incompatibile con i principi ispiratori e i fondamenti generali su cui si basa l'attività istituzionale dell'Associazione.

Art. 24

L'Associazione SportABILI Onlus ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa impostazione di legge.

Art. 25

Entro cinque mesi dalla chiusura annuale dell'esercizio deve essere redatto il bilancio consuntivo che rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, indicando la distinzione i ricavati dalle attività istituzionali e quelli derivati da attività accessorie o comunque connesse con le attività istituzionali. Qualora le dimensioni dell'Associazione lo ritengano opportuno, parallelamente alla contabilità ordinaria, può essere adottata una contabilità analitica divisionale.

Tutti i movimenti contabili devono essere giustificati con idonea documentazione. L'apertura di conti correnti postali e bancari e la loro movimentazione spetta al Presidente o ad altra persona da questi espressamente delegata.

Titolo V

Volontari, dipendenti e collaboratori

Art. 26

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ciascun volontario con la sua opera concorre al buon funzionamento dell'Associazione, collaborando in modo attivo per realizzare, entro i limiti dei compiti a lui assegnati, le finalità dell'Associazione. Il volontario dovrà svolgere con serietà ed impegno i compiti che gli vengono conferiti, mostrando correttezza nelle relazioni sia all'esterno, in particolare con gli utenti, sia all'interno, nei rapporti con gli altri aderenti e collaboratori dell'Associazione. Per ogni problema dovrà fare riferimento al responsabile di settore o in mancanza al Vice-Presidente e a questi dovrà rendere conto del suo operato.

I volontari e i collaboratori hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio di funzioni svolte nell'interesse istituzionale dell'Associazione.

Il diritto suddetto è esercitato attraverso la presentazione di una richiesta scritta di rimborso, compilata su apposito modello con allegata la relativa documentazione delle spese anticipate.

Le spese vive di trasporto, di trasferta, di pernottamento sono rimborsate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 27

Per il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti nello svolgimento dell'attività istituzionale si rinvia a quanto determinato all'art. 26 del presente regolamento.

Il rimborso deve avvenire nel più breve tempo possibile dal sostenimento della spesa qualora la situazione finanziaria dell'Associazione lo permetta. I compensi verranno erogati sulla base delle delibere di volta in volta assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 28

L'attività di volontariato prestata dall'aderente è presupposto per l'instaurarsi di un rapporto assicurativo da parte dell'Associazione e per beneficiare delle prestazioni assicurative nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie connesse all'attività prestata, nonché nei casi di responsabilità civile verso i terzi. Pertanto in caso di infortunio o di danno cagionato ai terzi, il volontario dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente o a persona da lui incaricata per ricevere le comunicazioni, che provvederà ad accertare l'accaduto e ad avviare le pratiche necessarie.

Titolo VI

Varie

Art. 29

Per l'avvio della procedura di acquisizione della personalità giuridica è necessaria l'espressione di volontà dell'Assemblea Generale convocata in seduta straordinaria.

Art. 30

L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione viene convocata dal Consiglio Direttivo. Contestualmente alla eventuale delibera di scioglimento dell'Associazione SportABILI Onlus, l'Assemblea nominerà il liquidatore e individuerà l'organizzazione di volontariato, iscritta nei registri regionali o delle province di Trento e Bolzano secondo la legge 266 dell'11 agosto 1991, a cui devolvere il patrimonio residuo.

Il liquidatore, con il controllo del Collegio dei Revisori, dovrà dare esecuzione a tale delibera e liquidate le passività ed alienati i beni, devolvere l'eventuale residuo attivo alle organizzazioni di volontariato in conformità alla delibera assunta e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

Il testo del presente Regolamento entra in vigore subito dopo la sua approvazione.